

COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM.LE N.22 DEL 7/11/2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

Titolo I

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 127/1997 e s.m.i., le modalità e le procedure per l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Pinarolo Po, in deroga alle norme di cui alla L. 24.DIC.1908 n° 783 e successive modificazioni o integrazioni, al Regio Decreto del 17.GIU.1909 n° 454, al R.D. del 18.NOV.1923 n° 2440 e al R.D. del 23.NOV.1924 n° 827;
2. Le procedure descritte nel presente Regolamento si ispirano, comunque, a principi di efficienza, imparzialità, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le compravendite immobiliari disciplinate e regolamentate da leggi speciali quali, a titolo meramente esemplificativo, la cessione di aree destinate alla realizzazione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e le cessioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 2 Beni alienabili

1. Sono alienabili:
 - a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;
 - b) i beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione al pubblico servizio;
 - c) i beni del demanio comunale per i quali sia intervenuto preventivo e apposito provvedimento di sdemanializzazione.
2. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta dalle formalità di liberazione del vincolo.
Alla vendita dei predetti immobili si applicano le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss. del D.L.vo 22.GEN.2004 n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Art. 3 Competenze

1. La procedura di alienazione è sempre preceduta da una delibera consiliare di autorizzazione alla alienazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2°, lettera l) del D.L.vo 18.AGO.2000 n° 267.
2. Con la medesima deliberazione consigliere è individuato il Responsabile d'Area della ripartizione Tecnica procedente, competente in ordine alla adozione di tutti gli atti della procedura di alienazione, ivi compresa l'approvazione dello schema di contratto e la sua conseguente stipulazione.

Art. 4 Piano delle alienazioni

1. Il Comune programma le alienazioni che intende effettuare con la delibera di approvazione del bilancio pluriennale ovvero con quella di approvazione del Bilancio di previsione annuale e, in particolare, con la relazione revisionale e programmatica.

La suddetta deliberazione è da considerarsi atto fondamentale programmatico ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera l) del D.L.vo 18.AGO.2000 n° 267.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire, in momenti diversi, di procedere con delibera consiliare a se stante ai sensi del predetto art. 42, c. 2 lett. l) del D. L.vo 267/2000 all'alienazione di un determinato bene, ancorchè non compreso nel programma delle alienazioni.

Art. 5 Identificazione e valutazione del bene

1. Il valore base di vendita del bene o dei beni da alienare è determinato con apposita perizia estimativa resa dal Responsabile del Procedimento con riferimento al valore corrente di mercato dei beni aventi caratteristiche simili, sulla base delle metodologie e tecniche estimative correlate alla natura del bene.

2. Per la determinazione del valore dell'immobile, la Giunta Comunale può conferire apposito incarico a professionisti esterni all'ente ovvero a società specializzate in materia.

3. La perizia di stima contiene:

a) una descrizione analitica dell'immobile che dia conto:

- dello stato di conservazione;
- degli eventuali pesi e vincoli reali gravanti sullo stesso;
- degli estremi catastali, dei confini e della consistenza dell'immobile;
- della destinazione urbanistica ovvero della destinazione d'uso dello stesso come risultante dai provvedimenti abilitativi all'edificazione ovvero dagli atti in possesso del competente Ufficio Tecnico;
- laddove il bene non appartenga a titolo originario al patrimonio o al demanio dell'ente, dell'atto di provenienza (titolo di acquisto, data e eventuale numero di repertorio);

b) il valore attribuito all'immobile con l'indicazione dei criteri seguiti per la sua quantificazione, oltre IVA se dovuta.

4. Nella medesima perizia si dovrà altresì indicare se l'immobile risulti libero ovvero detenuto o posseduto da terzi e a quale titolo e se questi hanno o meno diritto di prelazione sull'acquisto per legge o per convenzione.

5. La perizia di stima mantiene di norma, una validità di mesi 12 dalla data di sottoscrizione.

Titolo II

Art. 6 Procedure di vendita

1. Alla vendita del patrimonio immobiliare comunale si procede con:
a) Procedura aperta – (Asta pubblica);
b) Procedura ristretta – (Licitazione privata);
c) Procedura negoziata – (Trattativa privata o diretta).
2. La scelta della forma di contrattazione è effettuata con determinazione del Responsabile del Procedimento, acquisiti gli indirizzi della Giunta Municipale, in relazione al tipo di bene soggetto a cessione e in connessione con il grado di appetibilità dello stesso secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Capo I

Art. 7 Procedura aperta

1. In via generale, l'acquirente del patrimonio immobiliare comunale viene individuato mediante esperimento di Procedura aperta.
2. Salva l'ipotesi di cui al successivo art. 14, comma 2°, lettera a), è obbligatoria l'indizione di Procedura aperta, con esclusione di ogni altra Procedura ristretta o negoziata, tutte le volte in cui il valore del bene, come stabilito ai sensi del precedente art. 5, sia pari o superiore ad € 200.000,00.
3. La Procedura aperta inizia con la pubblicazione di un avviso di gara contenente le seguenti informazioni minime:
 - a) la descrizione sommaria dei beni da vendere;
 - b) la procedura di gara;
 - c) il prezzo posto a base di gara;
 - d) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - e) l'anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà alla gara;
 - f) l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
 - g) l'indicazione delle cause che comportano esclusione dalla gara ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della relazione di stima di cui al precedente art. 5;
 - i) l'ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire in misura non inferiore al 10% dell'importo a base di gara;
 - j) l'indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d'asta;
 - k) i termini e le modalità di pagamento;
 - l) eventuali altre garanzie bancarie necessarie per attestare la capacità finanziaria dell'offerente.

4. Sono in ogni caso esclusi dal partecipare alla gara:

- a) coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) i dipendenti del Comune di Pinarolo Po che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisorio in merito;
- c) i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare l'immobile ai sensi del precedente art. 5, comma 2°.

5. L'avviso della gara – avvio di procedura aperta viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito Internet del comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. (B.U.R.L.).

6. Quando il prezzo base di gara raggiunga o superi € 200.000,00, gli avvisi vengono pubblicati per estratto su uno o più quotidiani a diffusione locale almeno dieci giorni precedenti quello fissato per l'incanto.

Art. 8 Alienazione con Procedura aperta di immobili soggetti a diritto di prelazione

1. Per l'alienazione degli immobili aventi un valore base d'asta pari o superiore ad € 200.000,00 che risultino, altresì, detenuti da terzi con diritto di prelazione legale o convenzionale, si procede ugualmente con Procedura aperta.

2. Nell'avviso di gara dovrà essere specificato che l'immobile è soggetto a prelazione da parte del detentore.

3. Espletta la gara e individuato il potenziale aggiudicatario e il prezzo di cessione, il Responsabile del procedimento comunica al detentore i risultati della gara, con particolare riguardo al prezzo di cessione risultante dalla medesima, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

4. Se il diritto di prelazione viene esercitato, l'immobile viene venduto al detentore allo stesso prezzo risultante dalla miglior offerta acquisita in gara secondo le norme che seguono.

Altrimenti l'immobile verrà alienato al soggetto che sia risultato aggiudicatario in seguito alla gara.

Art. 9 Commissione di gara

1. Le gare si svolgono presso i locali indicati nel bando alla presenza della Commissione di gara al completo.

2. La Commissione di gara è composta di un numero di tre membri dipendenti comunali fra i quali almeno uno dell'Area responsabile del procedimento che svolge le funzioni di Presidente.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche e chiunque può presenziare alle relative operazioni.

4. Delle operazioni della Commissione viene redatto apposito verbale da approvarsi, previa sottoscrizione dei commissari, con determina del Responsabile del Procedimento unitamente alla aggiudicazione.

Art. 10 Offerte e aggiudicazione

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile di acquisto.
Esse non vincolano l'amministrazione se non dopo l'aggiudicazione mentre rimangono vincolanti per l'offerente per un periodo di novanta giorni successivi a quello di svolgimento della gara.
2. L'aggiudicazione deve comunque essere disposta entro novanta giorni da quello in cui è stato esperita la gara.
3. Il metodo di presentazione delle offerte è quello delle offerte segrete su prezzo palese posto a base di gara.
4. L'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.
In caso di parità, si procederà a richiedere ai partecipanti offerte al rialzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.
Si procederà alla aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché la medesima sia almeno pari al prezzo posto a base di gara.
5. Laddove la gara sia andata deserta per non essere giunte nei termini indicati dal bando offerte valide, l'Amministrazione potrà alternativamente disporre l'esperimento di una nuova gara procedendo al ribasso del prezzo a base di gara in misura non inferiore al 5% e non superiore al 20% ovvero ricorrere direttamente alla procedura negoziata.
6. Il contratto di alienazione è stipulato nella forma dell'atto pubblico entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
Tutte le spese inerenti o comunque derivanti dal contratto, ivi comprese quelle per imposte e tasse, sono carico dell'acquirente.
7. La mancata stipulazione del contratto dipendente da causa e/o volontà dell'aggiudicatario comporta da parte del comune l'incameramento della cauzione prestata in sede di gara, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per il contratto.

Capo II

Art. 11 Procedura ristretta

1. Salvo che l'Amministrazione non ritenga di ricorrere comunque alla alienazione con Procedura aperta, si procede alla scelta dell'acquirente con Procedura ristretta quando l'appetibilità commerciale del bene, per la sua natura, per la sua utilizzazione ovvero per il contesto ambientale e/o morfologico in cui lo stesso è inserito, sia riconducibile a un mercato ristretto a rilevanza comunale e purché il valore del bene, come determinato ai sensi del precedente art. 5, non superi la somma di € 200.000,00.
2. In tal caso l'Amministrazione provvede a pubblicare un avviso di vendita nell'Albo Pretorio del comune per almeno dieci giorni invitando chiunque fosse interessato a presentare apposita richiesta entro un termine ivi stabilito.

3. Nella lettera di invito, inviata a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del comma precedente, sono specificati tutti gli elementi, i requisiti e le condizioni previste nel precedente art. 7 comma 3°.

4. Alla Procedura ristretta si applicano tutte le disposizioni inerenti la composizione e il funzionamento della Commissione, la presentazione, la validità delle offerte e la stipulazione del contratto come precisate nei precedenti artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Capo III

Art. 12 Procedura negoziata

1. Laddove l'amministrazione non ritenga di procedere ai sensi dei precedenti artt. 7 e 11, la scelta dell'acquirente può avvenire a Procedura negoziata nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando siano andate deserte la gara a Procedura aperta ovvero la Procedura ristretta precedentemente esperita; in tal caso, per la determinazione del valore dell'immobile, potrà essere applicato un ribasso rispetto al prezzo di gara precedentemente fissato in misura non inferiore al 5% e non superiore al 20%.
 - b) laddove il valore dell'immobile sia pari o inferiore a € 100.000,00.
2. La vendita a Procedura negoziata è svincolata da particolari formalità e viene diretta e gestita dal Responsabile del Procedimento.
3. La Procedura negoziata può svolgersi in due fasi:
 - a) la prima, di carattere esplorativo, che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti contattati; in questa fase le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro un termine prefissato in modo da assicurare i principi di segretezza ed imparzialità;
 - b) la seconda, eventuale, con cui il soggetto preposto contratta direttamente e separatamente con i soggetti che hanno presentato le offerte più vantaggiose.

Art. 13 Procedura negoziata diretta

1. Per Procedura negoziata diretta si intende la facoltà dell'Amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto.
2. La Procedura negoziata diretta è ammessa, salvo che l'Amministrazione non decida di far ricorso alle procedure aperte o ristrette di cui ai precedenti articoli, nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualunque sia il valore dell'immobile, laddove l'alienazione venga disposta nei confronti di enti pubblici ovvero di associazioni senza scopo di lucro se l'acquisto dell'immobile da parte di queste sia rivolto a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilità;
 - b) purché il valore del bene sia inferiore a € 50.000,00, qualora l'immobile venga venduto al soggetto che lo detiene con diritto di prelazione derivante da legge o da titolo convenzionale;

c) purch  il valore dell'immobile sia inferiore a € 50.000,00, qualora la situazione oggettiva dell'immobile evidenzi l'esistenza di un unico soggetto interessato all'acquisto.

3. Nelle ipotesi previste dal comma precedente il prezzo offerto deve, comunque, risultare congruo sulla base di una perizia di stima redatta dal Responsabile del Procedimento.

Art. 14 Permuta

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilit  generale da indicarsi nella delibera consiliare,   altres  possibile permutare a Procedura negoziata diretta il bene immobile di propriet  comunale con altri beni immobili di propriet  di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 5 che ne attesti l'equivalenza di valore.

Capo IV

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e diviene applicabile per il Comune di Pinarolo Po a seguito della esecutivit  della delibera consiliare che lo approva.

2. A far tempo dall'entrata in vigore, sono da intendersi abrogate tutte le norme, regolamentazioni, disposizioni, etc. comunali contrastanti con il presente Regolamento.